

Roma, 4 giugno 2019

Nota di commento

L'impatto sui tributi locali della Proposta di legge "Semplificazioni fiscali"

La Proposta di legge "Semplificazioni" (AC 1074-A) è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e seguirà nelle prossime settimane il proprio *iter* fino alla trasformazione in legge. Il testo approvato alla Camera reca alcune novità riguardanti i tributi locali, che rischiano di rappresentare ulteriori appesantimenti nella gestione delle scadenze e delle risorse economiche che competono ai Comuni.

Le previsioni con maggiore impatto sui Comuni

Allungamento al 31 dicembre del termine della dichiarazione IMU/Tasi

La prima novità che desta perplessità riguarda **l'allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi** (art. 10 dell'AC 1074 A della Pdl in commento), che vengono spostati **dal 30 giugno al 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e potrebbe, pertanto, essere applicabile fin dall'approvazione definitiva del provvedimento.

Le ragioni di questo spostamento non appaiono chiare e non sembrano rispondere a logiche di semplificazione, dal momento che per i contribuenti e gli intermediari fiscali (CAF e professionisti), la scadenza del 30 giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti correlati, tra i quali la compilazione dell'F24 per il versamento di Imu e Tasi e la dichiarazione dei redditi annuale. Inoltre, fissare la scadenza di un termine durante le festività di fine anno rappresenta una complicazione per tutti gli intermediari fiscali. Le amministrazioni comunali, poi, a causa della nuova previsione, si troveranno a subire un ulteriore effetto negativo sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di sei mesi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono infatti essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, (articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006). Il nuovo termine determinerebbe, pertanto, che l'avvio dei controlli sulle dichiarazioni ritarderebbe di sei mesi, fermo restando il termine ultimo fissato dalla legge per l'invio degli accertamenti.

Revisione dell'efficacia delle delibere tributarie

Suscita, altresì, grande perplessità la norma che riscrive, a **decorrere dal 2020**, i **termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari**. Con l'articolo 19 della Pdl in esame si prevede che le delibere diverse da quelle relative ad Imu, Tasi, Addizionale Irpef (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione) e Imposta di soggiorno siano "efficaci" dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef

disposta al 28 ottobre a fronte di un termine per l'invio da parte dei Comuni entro il 14 dello stesso mese. L'intento del legislatore pare riconducibile ad un allineamento delle scadenze con IMU e Tasi, rinvenendo in tale coincidenza un elemento semplificativo. Tuttavia, dovrebbe più attentamente essere considerato che i tributi locali sono estremamente diversificati tra loro e che ciascun Comune ha fissato le proprie scadenze entro i limiti delle leggi vigenti che prevedono termini diversi, anche al fine di garantire il necessario equilibrio tra entrate e uscite. Ed invece, la proposta di legge in commento prevede che la pubblicazione al 28 ottobre dei provvedimenti tariffari relativi ai tributi indicati costituisca condizione di efficacia perentoria ai fini dell'applicazione delle variazioni delle misure del prelievo. Pertanto, **con la nuova Proposta, per le scadenze di versamento fissate ante 1° dicembre si dovrebbero applicare le tariffe dell'anno precedente, mentre solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli atti pubblicati entro il 28 ottobre** e saranno possibili gli eventuali conguagli su quanto già versato, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno.

Questo comporta, ad esempio, per la **Tari**, l'obbligo di utilizzare le tariffe dell'anno precedente, con la conseguenza di gravare il bilancio comunale di anticipazioni finanziarie aggiuntive in caso di aumenti, poiché le fatture del gestore del servizio rifiuti vengono pagate dai Comuni generalmente con le entrate del tributo; pertanto, gli eventuali aumenti dei costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere sostenuti dal Comune con risorse della propria fiscalità generale, essendo l'aumento recuperabile dal contribuente solo con il conguaglio, e quindi in data successiva al 1° dicembre dell'anno di variazione. Tale pretesa semplificazione porterà molti Comuni a fissare i conguagli nell'arco del mese di dicembre anche al fine di assicurare l'accertabilità dell'entrata entro l'esercizio di riferimento, con notevoli aggravii non solo per la gestione operativa del Comune, ma anche per gli stessi contribuenti. Va in proposito ricordato che la Tari viene riscossa fin dalla fase ordinaria, attraverso l'emissione di documenti di liquidazione (bollette, avvisi bonari di pagamento/liquidazione) predisposti dal Comune, cosicché ciascun singolo contribuente viene messo tempestivamente in condizione di conoscere le eventuali modifiche tariffarie e gli atti che le hanno determinate, senza alcun bisogno di attendere la pubblicazione di tali atti sul sito del Mef.

Infine, la previsione non tiene in considerazione che **alcuni tributi (Imposta sulla pubblicità e Tosap) non prevedono un versamento "a conguaglio" e l'unica scadenza di pagamento è prevista al 31 gennaio di ciascun anno**, per cui i contribuenti dovrebbero pagare in base alle tariffe dell'anno precedente, ed eventualmente rimandare all'anno successivo per il conguaglio per un eventuale modifica delle tariffe. Anche questa situazione genera un ingiustificato ritardo nell'acquisizione delle entrate nelle casse dei Comuni, oltre che una violazione del principio di autonomia di ogni anno d'imposta, visto che si chiederebbe cumulativamente e contestualmente al soggetto sia la quota dell'anno di riferimento che il conguaglio dell'anno precedente, meccanismo questo avulso dai criteri dettati dalla disciplina specifica (d.lgs.n.507 del 1993).

Effetti delle variazioni dell'Imposta di soggiorno

Per **l'imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco** è previsto invece, sempre dall'anno 2020, che i regolamenti e le delibere abbiano effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale. Si tratta di un criterio di ragionevolezza che risulta già utilizzato da molti Comuni.

Abolizione dell'obbligo di dichiarazione per gli immobili concessi in comodato d'uso

Con l'articolo 23 della Pdl in esame si prevede, **a partire dal 2020**, la **cancellazione degli obblighi di dichiarazione** in capo ai contribuenti per poter accedere all'agevolazione IMU/Tasi (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito. Si deve ricordare che l'agevolazione obbligatoria introdotta con la legge di stabilità 2016, è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti (lett. OA, art.13, co.3 del dl 201/2011):

- l'abitazione sia concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La norma di sola apparente semplificazione, inserita nella Pdl sembra sottintendere che l'informazione circa l'esistenza di un contratto di comodato, informazione acquisibile presso l'Agenzia delle entrate, esaurisca l'esigenza conoscitiva del Comune. Al contrario, e tralasciando le problematiche derivanti dai ritardi e dalla incompletezza dei dati relativi ai comodati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, è essenziale che il contribuente sia messo in grado di dichiarare la sussistenza degli indicati requisiti "soggettivi", che non vengono ovviamente considerati nella trascrizione del contratto di comodato. A titolo esemplificativo, il vincolo del possesso di "un solo immobile" in Italia non è verificabile dai Comuni, in quanto la titolarità catastale non è sufficiente ed è necessario verificare la situazione di possesso sulle banche dati dei registri immobiliari.

La dichiarazione pertanto, permette agli uffici tributari comunali di avere contezza della reale situazione contributiva degli aventi diritto, così da orientare l'attività di accertamento nel modo più mirato ad evitare di dover inviare questionari o – peggio – avvisi di accertamento non sufficientemente fondati.

Esenzione Tasi per gli immobili merce

Con l'articolo 20 è prevista **a partire dal 2022 l'esenzione Tasi per gli immobili merce**, prevedendo al contempo una copertura finanziaria per la perdita di gettito che subiranno i Comuni pari a 15 milioni di euro, per la quale sarà necessario ed opportuno valutare l'effettiva capienza, anche alla luce dei numerosi casi di insufficienza dei fondi assegnati ai Comuni a seguito dell'analoga esenzione Imu (art. 2, co.2, dl 102 del 2013, convertito nella legge n. 124 del 2013).

Le sanzioni accessorie a contrasto dell'evasione sui tributi locali

La novità positiva contenuta nel provvedimento in esame è rappresentata dall'articolo 37, il quale prevede uno **strumento di deterrenza a supporto del contrasto all'evasione per i tributi locali**. La norma consente infatti ai Comuni di subordinare il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici ed altre attività produttive come pure il rinnovo e «la permanenza in esercizio», alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali. Questa costituisce senza dubbio una novità positiva per i Comuni, fortemente richiesta da Anci in occasione dei provvedimenti finanziari varati negli ultimi tempi, che verrebbe finalmente recepita.